

raccolga le acque dei siti paludosi per condurle a beneficio degli utenti inferiori. — Art. 7. I plenipotenziari limitano ai pretendenti il diritto di estrarre acqua dalla fossa del Pozzolo e dalla Molinella, a quanto fu stabilito dai matematici con la tabella allegata al n. IV (*anche questa mancante*). — Art. 8. Si dovranno modellare le bocche, si mantovane che veronesi, gli incili, stramazzi, briglie e soglie, per cui deriva l'acqua del Tartaro e suoi influenti, compresa la fossa di Pozzolo e Molinella, attendendo però il mese di settembre per non perdere in gran parte le risaie. Dopo avvenuta la ratificazione della presente, sarà obbligo del tenente colonnello De Baschiera insieme col prefetto delle acque mantovane Francesco Cremonesi, e del matematico Rossi coll'ingegnere Leonardo Barzai, portarsi sopra luogo per far eseguire le prescritte modellazioni a norma del trattato del 1752, assegnando cioè ad ogni 80 campi di risaia, un quadretto di acqua veronese. — Art. 9. Sarà proibito ai possessori di risaie alte, di formare nell'alveo dei predetti fiumi, acquedotti, pennelli, sostegni, briglie, roste o stuppe per rialzare il pelo dell'acqua, ma dovranno accontentarsi del quadretto fissato per ogni 80 campi. — Art. 10. Possedendo il marchese Ferdinando Cavriani una risaia (l'Agnella) in sito di difficile irrigazione, gli si accorda di far trasportare la bocca in vicinanza al bastione delle Zenzare, otturando le altre due che servono ora a detta risaia; gli si accorda pure la dilatazione della bocca della Pioppa e di adattare quella del Travenzolo con obbligo di dare le colaticcie alla risaia Gazzini. Finalmente gli si accorda di costruire ogni anno, il 10 di ottobre, un pennello per introdurre l'acqua nella pila Moralora, da distruggersi poi detto pennello al 10 marzo successivo. — Art. 11. Sarà fatto togliere il Begone ed intestare la bocca del cavo Beveratore fatto costruire nell'alveo del Busatello dal Cavriani suddetto. — Art. 12. Gli sgarbamenti e graffionamenti stabiliti nel 1752 e nelle dichiarazioni di Rovereto, si continueranno; e per lo scavo dell'alveo del Tartaro, dal sostegno di Borghesana al bastione di S. Michele, la spesa sarà sostenuta dalle due camere a proporzione del beneficio ricavato da esso. — Art. 13. Se i matematici trovassero esistenti lungo i fiumi le arellate, stuppe, roste od altri impedimenti, ordineranno che siano tosto levati. — Art. 14. Approvatosi il suggerimento dei matematici sui fossi, redefossi, argini, stramazzi ecc., si ordina loro di darvi esecuzione. — Art. 15. Si intenderà ridotta in via di legge l'altezza delle briglie attraverso l'alveo dei canali maestri, e si stabilirà l'altezza del sostegno della frasca per dar l'acqua alle risaie Cappello. — Art. 16. Se il conte Montanari desiderasse altro bocchetto, detto delle Quattro oncie, alla destra del Cavo di Nogara, sarà questo stabilito dai matematici. — Art. 17. Sarà ridotta a due quadretti veronesi la bocca festiva per irrigare i prati del conte Leonardo Pellegrini a Povegliano sul Tartaro. — Art. 18. Resta accordata al conte Ottaviano Pellegrini la bocca festiva per un solo quadretto nell'argine destro del Tione, nel distretto di Travenzolo, per uso d'irrigazione. — Art. 19. La seriola Grimanella dovrà essere alla sua destra munita di un solido argine. — Art. 20. Dovrà eseguirsi quanto fu stabilito circa il molino sul Tione, del marchese Canossa, e quello sulla Molinella, del Monte di pietà di Mantova. — Art. 21. Per non danneggiare i padri